

APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE DA RIMBORSARE SU RICHIESTA DELLA BANCA

Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di rendere note le condizioni dell'offerta alla potenziale Clientela.

1. IDENTITA' E CONTATTI DEL FINANZIATORE

Finanziatore	Banca del Piemonte S.p.A. con unico socio
Indirizzo	Via Cernaia 7 – 10121 Torino
Telefono*	Call Center: 011/2345679 – Centralino: 011/56521
Email*	info@bancadelpiemonte.it
Fax*	011/531280
Sito web*	www.bancadelpiemonte.it

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito	Apertura di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca
Importo totale del credito	Fino a € 75.000,00
<i>Somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i>	
Durata del contratto di credito	Fino alla richiesta di rimborso da parte della banca
Al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito	Si: <ul style="list-style-type: none"> ● Al ricorrere di una giusta causa ● Oppure ● In assenza di giusta causa, con un preavviso di 15 giorni

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	<p>Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (applicato annualmente)</p> <p>Tasso ordinario (fido a revoca):</p> <p>tasso fisso 13,40%</p> <p>tasso variabile Indice di riferimento + spread = 13,40%*</p> <p>*Il tasso variabile è costituito dalla somma algebrica tra l'indice di riferimento e lo spread. Tale somma sarà applicabile nel limite massimo sopra riportato (13,40%). A titolo esemplificativo per il mese di gennaio 2025 è così calcolato: valore Euribor 3 mesi ril. mensile 2,753%: spread massimo applicabile, pari a 10,647 punti percentuali (ottenuto dalla differenza tra il tasso massimo, pari a 13,40% ed il valore dell'Euribor sopra riportato). Per maggiori informazioni sull'indice di riferimento si rimanda al documento "Indici di riferimento" pubblicato sul sito della Banca alla Sezione Trasparenza o agli estratti conto contenenti anche l'evidenza degli interessi tempo per</p>
---	--

	<p>tempo maturati.</p> <p>Qualora la somma algebrica tra il valore dell'indice di riferimento e lo spread determini un risultato di segno negativo, il tasso debitore nominale annuo applicato dalla Banca sarà fissato a zero essendo in ogni caso il Cliente tenuto a restituire le somme utilizzate.</p> <p>L'indice di riferimento è rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio di ogni mese/trimestre solare e pubblicato su "IL SOLE 24 ORE" o su altra stampa finanziaria specializzata o dal circuito Reuters/ Bloomberg o sul sito dell'European Money Markets Institute. Quando l'indice di riferimento è l'Euribor base 365, questo è determinato moltiplicando l'Euribor per il coefficiente $365/360$ [(Valore dell'Euribor base 360×365)/360].</p> <p>Qualora l'indice di riferimento applicato dovesse, per qualsiasi motivo sottratto alla volontà della Banca, subire variazioni sostanziali o non essere più fissato/rilevato, il predetto indice sarà sostituito secondo quanto riportato nei piani scritti della Banca pubblicati sul sito internet della Banca stessa, alla Sezione Trasparenza.</p> <p>Per piani scritti si intendono le azioni e le procedure operative che la Banca metterà in atto nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.</p>
<p>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</p> <p><i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i></p> <p><i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i></p>	<p style="text-align: right;">19,425%</p> <p>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato ipotizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un fido di durata pari a 3 mesi • Un importo di € 1.500,00 • L'applicazione del tasso di interesse e dei costi applicati al fido. <p>Il TAEG sopra riportato è calcolato in base al presupposto che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del contratto di credito che è convenzionalmente pari a 3 mesi.</p> <p>In caso di tasso variabile, il tasso di interesse e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo che non intervengano variazioni del tasso debitore rispetto al livello iniziale.</p>
<p>3.1 Costi</p>	
<p>Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese di registrazione* (applicate trimestralmente): <ul style="list-style-type: none"> ▫ allo sportello ▫ on line • Minimo spese di registrazione (trimestrale) <p>*I costi sopra riportati si aggiungono al costo sostenuto per l'esecuzione dell'operazione.</p>	<p style="text-align: right;">€ 5,16</p> <p style="text-align: right;">€ 5,16</p> <p style="text-align: right;">€ 29,69</p>
<p>Documentazione relativa a singole operazioni: Spese invio comunicazioni:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • comunicazioni previste ai sensi di legge se inviate tramite il servizio telematico* • comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 TUB (Proposta di modifica unilaterale del contratto) • per comunicazioni obbligatorie su operazioni di pagamento rese disponibili allo sportello o attraverso il servizio telematico • altre comunicazioni inviate tramite il servizio telematico • altre comunicazioni inviate tramite servizio postale <p>* Comunicazioni previste ai sensi di legge: estratto conto capitale/scalare con periodicità diversa da giornaliero; documenti di sintesi/Informazioni europee di base sul credito ai consumatori.</p>	<p>€ 0,00</p> <p>€ 0,00</p> <p>€ 0,00</p> <p>€ 0,21 per invio con recupero trimestrale</p> <p>€ 1,10 per invio con recupero trimestrale</p>
<p>3.2 Costi applicati al fido</p>	
<p>Commissione omnicomprensiva: Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi (applicato trimestralmente)</p>	<p>2,00% annui sull'importo complessivo dell'accordato con un massimo di € 400,00 annui.</p>
<p>3.3 Costi applicati in presenza di sconfinamento extrafido</p>	
<p>Tasso debitore applicato in presenza di sconfinamento extrafido</p>	<p>Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido (applicato annualmente)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasso scoperto di mora*: <ul style="list-style-type: none"> tasso fisso: 15,50% tasso variabile: Indice di riferimento + spread = 15,50%** <p>*Applicato per utilizzi eccedenti l'importo del fido concesso o nel caso di mancato pagamento degli interessi maturati.</p> <p>**Il tasso variabile è costituito dalla somma algebrica tra l'indice di riferimento e lo spread. Tale somma sarà applicabile nel limite massimo sopra riportato (15,50%). A titolo esemplificativo per il mese di gennaio 2025 è così calcolato: valore Euribor 3 mesi ril. mensile 2,753%: spread massimo applicabile, pari a 12,747 punti percentuali (ottenuto dalla differenza tra il tasso massimo, pari a 15,50% ed il valore dell'Euribor sopra riportato). Per maggiori informazioni sull'indice di riferimento si rimanda al documento "Indici di riferimento" pubblicato sul sito della Banca alla Sezione Trasparenza o agli estratti conto contenenti anche l'evidenza degli interessi tempo per tempo maturati.</p> <p>Qualora la somma algebrica tra il valore dell'indice di riferimento e lo spread determini un risultato di segno negativo, il tasso debitore nominale annuo applicato dalla Banca sarà fissato a zero essendo in ogni caso il Cliente tenuto a restituire le somme utilizzate.</p> <p>L'indice di riferimento è rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio di ogni mese/trimestre solare e pubblicato su "IL SOLE 24 ORE" o su altra stampa finanziaria specializzata o dal circuito Reuters/ Bloomberg o sul sito dell'European Money Markets Institute. Quando l'indice di riferimento è l'Euribor base 365, questo è</p>

	<p>determinato moltiplicando l'Euribor per il coefficiente 365/360 [(Valore dell'Euribor base 360*365)/360].</p> <p>Qualora l'indice di riferimento applicato dovesse, per qualsiasi motivo sottratto alla volontà della Banca, subire variazioni sostanziali o non essere più fissato/rilevato, il predetto indice sarà sostituito secondo quanto riportato nei piani scritti della Banca pubblicati sul sito internet della Banca stessa, alla Sezione Trasparenza.</p> <p>Per piani scritti si intendono le azioni e le procedure operative che la Banca metterà in atto nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.</p>
<p>Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido</p>	<p>€ 0,00</p>
<p>Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati</p>	<p>La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, i costi sopra indicati qualora sussista un giustificato motivo.</p> <p>Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà comunicata al Cliente con un preavviso minimo di due mesi in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. La modifica si intenderà approvata dal Cliente ove lo stesso non receda, senza spese, entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.</p>
<p>Costi in caso di ritardo nel pagamento</p>	<p>In caso di mancato o ritardo rimborso del credito nel termine di preavviso concordato nonché di mancato pagamento degli interessi maturati, verranno addebitati al Cliente:</p> <p>Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido (applicato annualmente):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasso scoperto di mora*: <ul style="list-style-type: none"> tasso fisso: 15,50% tasso variabile: Indice di riferimento + spread = 15,50%** <p>* Applicato per utilizzi in assenza di fido o nel caso di mancato pagamento degli interessi maturati.</p> <p>**Il tasso variabile è costituito dalla somma algebrica tra l'indice di riferimento e lo spread. Tale somma sarà applicabile nel limite massimo sopra riportato (15,50%). A titolo esemplificativo per il mese di gennaio 2025 è così calcolato: valore Euribor 3 mesi ril. mensile 2,753%: spread massimo applicabile, pari a 12,747 punti percentuali (ottenuto dalla differenza tra il tasso massimo, pari a 15,50% ed il valore dell'Euribor sopra riportato). Per maggiori informazioni sull'indice di riferimento si rimanda al documento "Indici di riferimento" pubblicato sul sito della Banca alla Sezione Trasparenza o agli estratti conto contenenti anche l'evidenza degli interessi tempo per tempo maturati.</p>

	<p>Qualora la somma algebrica tra il valore dell'indice di riferimento e lo spread determini un risultato di segno negativo, il tasso debitore nominale annuo applicato dalla Banca sarà fissato a zero essendo in ogni caso il Cliente tenuto a restituire le somme utilizzate.</p> <p>L'indice di riferimento è rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo antecedente l'inizio di ogni mese/trimestre solare e pubblicato su "IL SOLE 24 ORE" o su altra stampa finanziaria specializzata o dal circuito Reuters/ Bloomberg o sul sito dell'European Money Markets Institute. Quando l'indice di riferimento è l'Euribor base 365, questo è determinato moltiplicando l'Euribor per il coefficiente $365/360$ [(Valore dell'Euribor base 360*365)/360].</p> <p>Qualora l'indice di riferimento applicato dovesse, per qualsiasi motivo sottratto alla volontà della Banca, subire variazioni sostanziali o non essere più fissato/rilevato, il predetto indice sarà sostituito secondo quanto riportato nei piani scritti della Banca pubblicati sul sito internet della Banca stessa, alla Sezione Trasparenza.</p> <p>Per piani scritti si intendono le azioni e le procedure operative che la Banca metterà in atto nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.</p> <p>Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido: € 0,00.</p>
--	--

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso dal contratto di credito	SI
Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	SI

Qualora il tasso di interesse unitamente alle altre condizioni sopra indicate dovessero superare il limite legale massimo tempo per tempo vigente in materia di usura, il tasso e le altre condizioni verranno ridotte al fine di rispettare il limite massimo tempo per tempo applicabile, fermo restando che il tasso e le altre disposizioni verranno applicate nella misura sopra indicata ogni qualvolta non superino il limite massimo consentito dalla legge.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca del Piemonte all'indirizzo www.bancadelpiemonte.it.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

a) Finanziatore	
Indirizzo Telefono Email Fax Sito web	Banca del Piemonte S.p.A. con unico socio Via Cernaia 7 – 10121 Torino Call Center: 011/2345679 – Centralino: 011/56521 info@bancadelpiemonte.it 011/531280 www.bancadelpiemonte.it
Iscrizione	Albo delle banche presso la Banca d'Italia: n. iscrizione 03048.6/27170 Registro delle imprese: n. iscrizione 00821100013
Autorità di controllo	Banca d'Italia con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma
b) Contratto di credito	
Esercizio del diritto di recesso	<p>Qualora il contratto sia concluso tramite tecniche di comunicazione a distanza, se la sottoscrizione avviene con soluzione di firma elettronica fornita dalla Banca, il contratto si intende concluso al momento della sottoscrizione da parte del Cliente, salva diversa e specifica pattuizione contrattuale, se la sottoscrizione avviene con firma autografa o con soluzioni di firma in possesso del cliente e successivamente inviato via PEC/mail alla Banca, il contratto si intenderà concluso al momento della ricezione da parte della Banca del contratto debitamente firmato.</p> <p>Il momento di conclusione del contratto corrisponderà al momento dell'adesione al Servizio.</p> <p>In caso di adesione ai servizi/prodotti offerti dalla Banca attraverso le tecniche di comunicazione a distanza, il cliente che rivesta la qualità di consumatore (la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) ha facoltà di recedere nel termine di 14 giorni dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.</p> <p>Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ("Codice delle assicurazioni private") e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.</p> <p>Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente: a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso; b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a).</p> <p>L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa per la durata di 14 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Durante il periodo di sospensione del contratto, il Cliente non potrà impartire ordini alla Banca.</p> <p>Il recesso potrà essere esercitato dal cliente inviando una comunicazione via mail o via pec alla filiale di riferimento agli indirizzi mail/pec indicati sul sito www.bancadelpiemonte.it ed allegando alla comunicazione copia di un documento di identità in corso di validità.</p> <p>Nel caso in cui, prima del recesso, il contratto abbia avuto esecuzione anche parziale, il Cliente potrebbe essere tenuto a versare un importo pari alla parte del servizio già prestata, così come previsto dall'art. 67-terdecies del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo").</p> <p>Il diritto di recesso non trova applicazione nei casi di cui all'art. 67-</p>

	<p>duodecies del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"): a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso (ad es. quote/azioni di fondi comuni di investimento di SGR/SICAV/OICVM), b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese e c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso. L'inoltro da parte del Cliente di una disposizione a valere sul Contratto prima del decorso del predetto termine di 14 giorni vale come richiesta di esecuzione del Contratto.</p> <p>Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca - in qualsiasi momento - copia cartacea del contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato.</p> <p>Il Cliente che recede entro i 14 giorni dalla stipula del contratto:</p> <p>a) ne dà comunicazione alla Banca inviandole, prima della scadenza del termine di cui sopra, una comunicazione scritta tramite mail/pec o raccomandata con avviso di ricevimento agli indirizzi della Filiale/gestore di riferimento riportati sul sito internet della Banca del Piemonte www.bancadelpiemonte.it ed allegando copia di un documento di identità in corso di validità; b) se il Cliente ha utilizzato in tutto o in parte l'importo del fido concesso, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga, in sede di liquidazione degli interessi, gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto.</p> <p>Il Cliente, trascorsi quattordici giorni dalla stipula del contratto, può recedere in qualsiasi momento con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.</p> <p>In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.</p>
Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale	La legislazione applicabile alla fase precontrattuale, così come al contratto, è quella italiana.
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	La legislazione applicabile è quella italiana. Il foro esclusivamente competente è il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana. Il contratto è concluso in lingua italiana e ogni comunicazione che le parti si scambieranno in forza del contratto dovrà essere effettuata, ai fini della loro validità ed efficacia, in lingua italiana.
c) Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	<p>I reclami vanno inviati all'ufficio Reclami della Banca, che risponde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi (eccetto casi eccezionali)*; - per i servizi bancari (tranne i servizi di pagamento), entro 60 giorni di calendario. <p>Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini sopra previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca del Piemonte.</p> <p>Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo potrà rivolgersi</p>

all'organismo di conciliazione bancaria Conciliatore Bancario Finanziario a cui la Banca ha aderito. Per sapere come rivolgersi chiedere presso le Filiali della Banca oppure consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Gli indirizzi delle segreterie tecniche dell'Arbitro Bancario Finanziario sono i seguenti: Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio n. 5, 20123 Milano, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale n. 8, 10121 Torino, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta; Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour n. 6, 40124 Bologna, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Emilia Romagna e Toscana; Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre n. 97/e, 00187 Roma, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e per quelli aventi domicilio in uno Stato estero; Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes n. 71, 80133 Napoli competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Campania e Molise; Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour n. 4, 70121 Bari, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Puglia, Basilicata e Calabria; Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour n. 131/a, 90133 Palermo, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Sicilia e Sardegna.

Il Cliente può altresì presentare un esposto alla Banca d'Italia secondo le modalità indicate sul sito www.bancaditalia.it.

*Se, in situazioni eccezionali (cause forza maggiore o comunque fuori dal controllo della Banca, compresi gli scioperi, malfunzionamenti del sistema informatico ecc. o casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento ecc.), la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.